

**Consiglio Nazionale Forense - presso il Ministero della
Giustizia, comunicato**

G.U. del 13 aprile 2018, n. 86

Modifiche al codice deontologico forense (18A02607)

Il Consiglio nazionale forense,
nella seduta amministrativa del 22 settembre 2017, ha
deliberato:

di modificare l'art. 20 (Responsabilit  disciplinare) del
Codice deontologico forense sopprimendo la formulazione
vigente con quella che di seguito si riporta:

«1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di
cui ai precedenti articoli e, comunque, tutte le infrazioni
ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o
dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ex art.
51 comma 1 legge n. 247/2012.

2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate
ai titoli II, III, IV, V, VI del C.D., comportano
l'applicazione delle sanzioni disciplinari ivi espressamente
previste; ove non riconducibili comportano l'applicazione
delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c
e art. 53 legge n. 247/2012 da individuarsi e da
determinarsi, quanto alla loro entit , sulla base dei
criteri di cui agli articoli 21 e 22 del Codice
deontologico.»;

di modificare il comma 2 dell'art. 27 (Dovere di
informazione) del Codice deontologico forense aggiungendo dopo
la parola «ipotizzabili», le seguenti: «; deve inoltre
comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico
professionale la prevedibile misura del costo della
prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie,
e compenso professionale.»;

di modificare il comma 3 dell'art. 27 (Dovere di
informazione) del Codice deontologico forense aggiungendo dopo
la parola «mediazione», le seguenti: «o di negoziazione
assistita».

Viene dato mandato alla Commissione deontologica di
predisporre la stesura definitiva del testo e agli Uffici di
segreteria di avviare quanto prima le procedure di
consultazione previste dall'art. 35, comma 1, lettera d),
della legge n. 247/12, nella consolidata modalit 
telematica.

Il Consiglio nazionale forense,
nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018, preso atto

Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

dell'esito delle procedure di consultazione di cui alla propria delibera del 22 settembre 2017, ha deliberato:

di modificare la formulazione dell'art. 20 del Codice deontologico forense sostituendola con quella che di seguito si riporta:

«Art. 20 - Responsabilita' disciplinare»

1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entita', sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice;

di modificare il comma 3 dell'art. 27 del Codice deontologico forense eliminando, dopo la parola «informare», l'inciso «la parte assistita» e inserendo, dopo la parola «chiaramente», la seguente frase «la parte assistita della possibilita' di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto,» onde il nuovo comma 3 dell'art. 27 recita: «L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilita' di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.».

La formulazione del comma 3 dell'art. 27 del Codice deontologico forense e' pertanto sostituita da quella che di seguito si riporta.

«Art. 27 - Dovere di informazione»

Commi 1 e 2 invariati.

3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilita' di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

Commi da 4 a 9 invariati.